

Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2022 al sostegno delle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il D.M. n. 5735 del 28 aprile 2022, recante modifiche al decreto Ministro del Turismo del 15 luglio 2021, n. 1206, recante "Individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021";

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio";



VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTA la delibera ANAC n. 1345 del 21 dicembre 2016, che riconduce l'affidamento del servizio di collegamento informatico con le banche camerali relative al registro delle imprese nell'alveo dei contratti di servizi aggiudicati tra amministrazioni aggiudicatrici in base ad un diritto esclusivo ex art. 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il "Nuovo codice della strada";

VISTO il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e ss.mm.ii, che stabilisce i requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori;

VISTA la legge 11 agosto 2003, n. 218, che disciplina le attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2), che ha modificato l'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale "nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che istituisce un fondo denominato "Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente", con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024 destinato al sostegno degli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e nel rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;



VISTO l'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che individua le finalità da conseguire con le risorse del Fondo di cui al comma 366;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che dispone l'incremento di 105 milioni per l'annualità 2022 del fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 di cui 5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;

VISTO altresì l'articolo 4, comma 2-sexies, del medesimo decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha ridotto la dotazione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente per 56,25 milioni per l'annualità 2022 e di 9,1 milioni per l'annualità 2024;

VISTO l'articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che ha ulteriormente ridotto la dotazione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente per l'importo di 15,6 milioni di euro per l'annualità 2022;

VISTO l'articolo 24, comma 6, del sopra citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, che prevede l'istituzione di un fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità, con dotazione di 15 milioni di euro destinato alla parziale copertura (40%) del calo di fatturato subito nel primo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019 da una platea di beneficiari composta, oltre che da imprese di noleggio autobus con conducente, anche da imprese esercenti servizi di linea commerciale non soggette ad obblighi di servizio pubblico;

VISTO il Protocollo d' intesta relativo ai rapporti di collaborazione tra il Ministero del turismo e la Guardia di Finanza siglato in data 18 maggio 2022;

RITENUTO di procedere, in attuazione del citato articolo 4 del decreto-legge 27 gennaio 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25alla ripartizione delle risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella misura di 5 milioni di euro, destinati a misure di sostegno in favore delle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, che stabilisce che con Decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui al comma 366;

VISTO il decreto del Ministro del turismo di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze recante "Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234" del 9 marzo 2022 (prot. 3462) e, in particolare, l'art. 4, che prevede che la quota delle risorse che residuano dall'atto di programmazione del Fondo unico nazionale per il turismo delle risorse di parte



corrente è destinata al perseguimento delle medesime finalità di cui all'art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2021, con uno o più decreti di riparto e di assegnazione adottati dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

 Il presente decreto reca le disposizioni applicative per la ripartizione e l'assegnazione della somma di 5 milioni di euro, facente parte delle risorse destinate per l'anno 2022 al sostegno delle imprese non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 2

(Beneficiari)

- 1. Sono beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1 le imprese che, al momento della presentazione dell'istanza, esercitino attività di impresa primaria o prevalente identificata dal codice ATECO 49.39.09 e siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere imprese attive iscritte al Registro delle imprese con il citato codice ATECO;
 - b) avere sede legale in Italia;
 - c) essere abilitati all'esercizio dei servizi di noleggio di autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 ai fini dell'esercizio di attività concorrenti alla formazione dell'offerta turistica ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'allegato 1 al D.lgs. n.79/2011;
 - d) non avere procedure concorsuali pendenti o stati di scioglimento o liquidazione;
 - e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - f) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
 - g) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
 - h) non risultare, alla data del 31 dicembre 2019, in una situazione di difficoltà riconosciuta ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, salvo che si tratti microimprese o piccole imprese, per cui trovi applicazioni l'allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione:
 - i) aver subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto al totale del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.



Art. 3

(Determinazione del contributo)

- 1. L'ammontare del contributo è determinato applicando proporzionalmente le seguenti percentuali alla differenza tra il valore del fatturato e dei corrispettivi, calcolata per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e il valore del fatturato e dei corrispettivi per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, come segue:
 - a) 30 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 200 mila euro nel periodo d'imposta 2019;
 - b) 20 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 200 mila euro e fino a 500 mila euro nel periodo d'imposta 2019;
 - c) 10 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 500 mila euro e fino a 25 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;
 - d) 5 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.
- 2. Il contributo pro-capite non potrà in ogni caso superare la cifra di 150.000,00 euro.
- 3. Ai fini della determinazione del contributo, i fatturati, i corrispettivi e i ricavi di cui al comma 1 sono calcolati al netto dei rispettivi importi, maturati per:
 - a) servizi di linea erogati a mezzo di autobus coperti autorizzati ai sensi dell'articolo 82, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
 - b) gestione di scuolabus e servizio pullman per il trasporto anche in aree urbane di dipendenti;
 - c) trasporto di passeggeri tramite veicoli a trazione animale anche in aree urbane.
- 4. Le somme eventualmente residuali sono ripartite tra tutti i soggetti aventi diritto, fermo restando il limite di cui al precedente comma 2. I contributi sono determinati ai sensi dei commi precedenti.
- 5. Qualora il totale dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse, si provvede all'attribuzione proporzionale delle stesse tra tutti i beneficiari.
- 6. L'erogazione dei contributi è subordinata al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 4

(Presentazione delle domande)

1. Entro trenta giorni dall'esito della procedura di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, e previa registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, il Ministero del Turismo pubblica un apposito avviso contenente i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.

Art. 5

(Procedure di controllo e revoca del contributo)



- 1. Nel caso in cui la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al contributo contenga elementi non veritieri, il Ministero del turismo dispone la revoca del contributo assegnato, provvede al recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli interessi e degli altri oneri dovuti, e denuncia le irregolarità riscontrate alle competenti Autorità per l'accertamento delle responsabilità penali, civili e amministrativo-contabili e, ove applicabili, quelle conseguenti alle violazioni di cui al decreto legislativo 8.6.2001, n. 231.
- 2. Il Ministero del turismo effettua controlli, anche a campione, sulla regolarità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti allegate alle istanze e dei dati occorrenti per la determinazione del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché sulla congruenza dei dati comunicati, anche tenuto conto delle dichiarazioni rese, del contenuto rappresentato e della documentazione prodotta nei procedimenti istruiti dal Ministero del Turismo per la erogazione di analoghe misure dai medesimi soggetti o da soggetti collegati, controllati, controllanti o assoggettati a comune controllo. A tal fine il Ministero potrà avvalersi del supporto dell'Agenzia delle entrate per ottenere informazioni di natura dichiarativa finalizzate ai controlli del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera i).

Art. 6

(Riferimenti alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato)

1. I contributi di cui al presente decreto sono riconosciuti ed erogati in conformità all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

Le risorse di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito
con modificazioni con la legge 28 marzo 2022, n. 25, destinate alle finalità di cui al presente
decreto, sono allocate sul capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero del
Turismo n. 2025, p.g. 1 denominato "FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI PARTE
CORRENTE" iscritto sul Centro di Responsabilità 2 – Segretariato generale.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO DEL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

